



COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

Provincia di Enna

REGOLAMENTO SUL COTTIMO APPALTO.

Art. 24 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo coordinato con le norme delle leggi regionali 2 agosto 2002 n. 7 e 19 maggio 2003 n. 7 e ss. mm. e ii.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28/10/2009

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

REGOLAMENTO SUL COTTIMO APPALTO.

Ai sensi dell'art. 24 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 s.m.i. nel testo coordinato con le norme delle leggi regionali 2 agosto 2002 n. 7 e 19 maggio 2003 n. 7 e s. m. e i.; della circolare dell'Assessorato dei Lavori Pubblici del 24/10/2002, della circolare dell'Assessorato delle Autonomie locali n. 13 dell'1/10/2003, secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19/07/2004 e del Decreto dell'Assessorato dei Lavori Pubblici 24/02/2006 modificato con Decreto del 15/01/08

Art. 1

1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Piazza Armerina per l'affidamento dei lavori mediante cottimo appalto ai sensi dell'art. 24 bis della legge 109/94 e s.m.i. nel testo coordinato con le norme delle leggi regionali 2 agosto 2002 n. 7 e 19 maggio 2003 n. 7 e ss.mm.ii., coordinato con il D.Lgs. n. 163/2006.

2. Per l'espletamento dei cottimi appalti non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale di libera concorrenza.

Art. 2

Sono iscritte all'albo per l'assegnazione del cottimo appalto per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, IVA esclusa, le imprese così qualificate:

- a) le imprese in possesso dell'attestazione SOA; il requisito richiesto è l'attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa a qualunque categoria e di qualsiasi importo;
- b) le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industrie, artigianato e agricoltura; il requisito richiesto è la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale per la categoria analoga o simile per cui si chiede l'iscrizione all'albo;
- c) le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro; il requisito richiesto è la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio per la categoria analoga o simile per cui si chiede l'iscrizione all'albo;

Per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) b) c), per l'iscrizione all'albo per l'assegnazione del cottimo appalto i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000 n. 34 ridotti del 50%.

I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

Art. 3

Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Piazza Armerina, *Servizio Lavori Pubblici*, entro la data prevista dall'apposito avviso da parte dell'Amministrazione, compilata ed autenticata nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La domanda, oltre la qualifica o la qualità e le generalità del sottoscrittore, dovrà specificare tutti i dati dell'impresa da iscrivere, le categorie di lavori per cui si chiede l'iscrizione ed attestare, in riferimento alla stessa impresa:

- 1a) il possesso delle capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- 1b) la non sussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e di cui all'art. 4 del D. Leg.vo 8 agosto 1994 n. 490;
- 1c) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lg.s. n. 163/2006, indicando specificatamente:
 - 1cI) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
 - 1cII) che nei propri confronti non è stata disposta una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società;
 - 1cIII) che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
 - del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
 - del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
 - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.

- 1cIV) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 1cV) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed in materia di assicurazione obbligatoria e di contribuzione sociale, nonché ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei LL.PP.;
- 1cVI) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- 1cVII) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- 1cVIII) di non aver reso false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara **e per l'affidamento dei subappalti**, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestato di qualificazione risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei LL.PP.;
- 1cIX) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- 1c X) di essere in possesso della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- 1cXI) nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- 1cXII) nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sospensione o la **decadenza** dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

- 1d) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- 1e) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- 1f) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, nonché dei soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data d'iscrizione all'albo delle imprese di fiducia del Comune di Piazza Armerina per l'affidamento dei lavori mediante cottimo appalto.

I richiedenti devono corredare la domanda, secondo i casi, con i seguenti documenti e certificati:

- 2a) per le imprese in possesso dell'attestazione SOA, attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa alla categoria per cui si chiede l'iscrizione all'albo;
- 2b) per le imprese artigiane il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura relativa alla Sezione Artigiani contenente l'indicazione della attività specifica della ditta e riportante la dicitura "antimafia" ed attestante la data di iscrizione da almeno due anni;
- 2c) per le cooperative certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le cooperative che intendono far valere detta iscrizione;
- 2d) le imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere 1a, 1b, 1c, in sede di domanda di iscrizione all'albo per l'assegnazione del cottimo appalto devono dichiarare e documentare di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 28 del DPR 34/2000, l'Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato e documentato secondo le disposizioni vigenti in materia *mediante certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante limitatamente al requisito di cui al comma 1° lettera a) del richiamato articolo*;
- 3) per le società, certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione società commerciali - dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;
- 4) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare -, dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa

individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto 3) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, ne sussiste concordato preventivo;

- 5) certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:
 - per tutti i direttori tecnici;
 - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
 - per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
 - per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;
- 6) certificato storico della C.C.I.A.
- 7) D.U.R.C.
- 8) L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni *e secondo le modalità di cui alla Circolare prefettizia prot. 10.000/UA/GAB del 05/04/2002 (certificato rilasciato CCIA con apposito nulla osta)*. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 ottobre di ogni anno
- 9) Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione comunale di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.

Art. 4

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2. Le domande e la documentazione presentate saranno esaminate dal responsabile dell'ufficio preposto alla tenuta dell'albo, che provvederà alla formulazione dell'elenco delle imprese da inserire nell'albo.
3. Alle imprese, la cui domanda non è conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti, il predetto responsabile comunica l'inizio del procedimento di non iscrizione con le modalità previste nel successivo art. 7, assegnando 10 giorni di tempo per eventuali controdeduzioni. Alle imprese non ammesse, sempre a cura del predetto responsabile, sarà notificato il provvedimento di non iscrizione.

4. La costituzione dell'albo sarà approvata con provvedimento del responsabile dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo che provvederà alla sua pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio ed alla sua trasmissione al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale. Eventuali osservazioni saranno esaminate e decise dal predetto responsabile.
5. L'albo sarà articolato per gruppi di categorie di lavori, utilizzando, le categorie generali allegata al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34.
6. Ogni impresa, ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni, tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
7. Per ottenere l'iscrizione all'albo, limitatamente alla prima formazione, i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Piazza Armerina entro 60 giorni dell'avvenuta pubblicazione di apposito avviso da parte dell'Amministrazione all'albo pretorio del Comune di Piazza Armerina.
8. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede d'aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno *e decorrono dalla stessa data*. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica, devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre d'ogni anno.
9. Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 2, diversamente da quelle di cui alla lettera d), non sono tenute in sede d'aggiornamento annuale, a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
10. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.
11. Alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte dell'Amministrazione Comunale della pubblicazione del medesimo albo nella Gazzetta Ufficiale della Regione (G.U.R.S.).

Art. 5

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto ricada uno dei seguenti casi:
 - a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitti che per la loro natura o per la loro gravità

facciano venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti che presuppongono l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,

- c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - f) infrazioni, debitamente accertate *non necessariamente in sede giudiziale e con sentenza definitiva e di particolare rilevanza alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;*
 - g) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 6 del precedente art. 4.
 - h) se non presenta offerta a due inviti consecutivi.
2. Nel caso di cui al punto b) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento adottato nei casi di cui ai punti d), e), f) e g) determina la durata della sospensione.

Art. 6

1. In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;
 - b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
 - d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad

- ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
- e) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;
 - f) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
 - h) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a *dieci* giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 7

1. I provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6, sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati in un termine non superiore a *10* giorni per le sue deduzioni.
2. Il responsabile dell'ufficio preposto alla tenuta dell'albo provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
- Nella comunicazione debbono essere indicati:
- a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) i fatti e gli addebiti contestati;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
 - e) il termine per poter presentare deduzioni;
 - f) il termine per la conclusione del procedimento;
 - g) il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale;
3. Il procedimento *si concluderà* entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvio con un provvedimento motivato da notificare all'impresa ed agli altri soggetti interessati. *La conclusione del procedimento oltre tale termine implicherà la responsabilità da parte del soggetto preposto.*

Art. 8

1. Almeno dodici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, *il Servizio Lavori Pubblici* spedisce, ad un minimo di dieci imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare; le ditte che avranno specificatamente indicato un numero di fax riceveranno l'avviso anche a mezzo fax. L'avviso va altresì reso pubblico secondo le modalità previste dall'ordinamento del Comune di Piazza Armerina *e tramite pubblicazione nel sito internet del Comune di Piazza Armerina*. Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo. *Le imprese verranno selezionate mediante il criterio del sorteggio, i cui esiti andranno ulteriormente sottoposti a verifica per il rispetto di quanto prescritto dal successivo comma 2°.*L'avviso sarà spedito all'indirizzo ed al numero di fax comunicato dalla ditta la quale nulla potrà eccepire nei confronti del Comune circa il mancato ricevimento dello stesso.
2. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi - appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione anche se gravato da ricorso o da altre forme di tutela da parte delle imprese.
3. Qualora non risultino iscritte all'albo almeno *dieci* imprese, *il Servizio lavori Pubblici* può invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.
4. Nel corso di uno stesso anno solare non possono essere affidati ad una stessa impresa lavori per un importo complessivo superiore a € 150.000 *salvo il caso di provvedimento sospeso o annullato dalla autorità giudiziaria o in autotutela in tal caso la decorrenza si intenderà dalla data di sottoscrizione del contratto.*

Il divieto è esteso all'invito se la sommatoria tra l'importo dei cottimi eseguiti e quelli da aggiudicare eccede i 150.000 euro; ai fini del cumulo s'intende la data di aggiudicazione e non della sottoscrizione del contratto, qualora le stesse ricadono in anni diversi.

Art. 9

Tipologia dei lavori eseguibili mediante cottimo appalto.

1. sono eseguibili mediante cottimo appalto tutti quei lavori quali la realizzazione, manutenzione o riparazione di opere o di impianti nei casi in cui l'importo da porre a base d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza, non superi il limite dei 150.000 euro così come stabilito dall'art. 24 bis della legge 109/94 s.m.i. come recepita dalla L.R. n. 7/02 e dalla L.R. n. 7/03 e ss.mm.ii.;
2. è vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento.

Art. 10

1. Il contratto di cottimo deve contenere:
 - a. - l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b. - i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

- c. - le condizioni di esecuzione;
 - d. - il termine di ultimazione dei lavori;
 - e. - le modalità di pagamento;
 - f. - le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista;
 - g. - la redazione del certificato di regolare esecuzione nei termini previsti dall'art. 28 della L.109/94 nel testo vigente nella Regione Siciliana.
2. Per i lavori pubblici di importo compreso fra 20.000 euro e 150.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza *trimestrale* ai sensi del comma 17, art. 4 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 s.m.i. nel testo coordinato con le norme delle L.R. 7/02 e L.R. 7/03 e s. m. e i.
3. Il verbale di aggiudicazione deve essere trasmesso entro 5 giorni alla Presidenza dell'Organo Consiliare che provvederà a darne comunicazione all'organo stesso e va pubblicato all'Albo dell'Ente.

Art. 11

Scelta del contraente e forma del contratto.

- a. Alla scelta del contraente si perviene interpellando almeno *10 (dieci)* imprese.
- b. I contratti di cottimo appalto sono conclusi per scrittura privata e registrati a cura ed a spese del contraente.
- c. I contratti di cottimo appalto dovranno essere corredati, ove necessario, dai relativi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.lgs, n. 81/2008 e ss.mm.ii. nel rispetto e con le modalità previste dal predetto decreto legislativo.
- d. Nell'importo complessivo dei lavori indicato nella misura massima di € 150.000 sono inclusi eventuali oneri per la sicurezza, anche se gli stessi non sono soggetti a ribasso d'asta.
- e. E' vietato subappaltare i lavori o le opere aggiudicate.

Art. 12

Il cottimo appalto sulla base degli artt. 24 comma 11° e 24 bis comma 4° L. 109/94 e s.m.i., nel testo coordinato con le norme delle L.R. 7/02 e L.R. 7/03 è aggiudicato con il criterio di massimo ribasso di cui all'art. 1 comma 1° lettera a) della Legge 2.02.1973 n. 14.

Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 10% rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse (per effetto della L.R. n.16/2005).

La procedura di esclusione automatica non è ammissibile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

Art. 13

La formazione e la tenuta dell'Albo dei cottimisti, le comunicazioni e la registrazione degli appalti affidati nel corso dell'anno sono tenuti a cura *del Servizio Lavori Pubblici*, cui deve confluire ogni assegnazione di cottimo e alla quale devono essere richieste le notizie utili per gli inviti, le classificazioni, e quant'altro attinenti.

Si applica a tutti i pubblici ufficiali il divieto di fornire notizie preventive di cui all'art. 22 L. 109/94 s.m.i. come recepita dalla L.R. n. 7/02 e dalla L.R. 7/03.

Art. 14

Il Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente, adotta, su richiesta del responsabile dell'ufficio competente e previo parere del R.U.P., le determinazioni di autorizzazione all'espletamento del cottimo, mediate gara informale, per l'esecuzione di opere o lavori pubblici.

Art. 15

Tutte le dichiarazioni e le certificazioni, richieste dal presente regolamento possono essere rese nelle forme volute dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/02/2000 n. 445 e s.m.i.

Il Servizio Lavori Pubblici richiede annualmente, a sorteggio al 10% degli iscritti, le certificazioni dichiarate. Si applicano per i casi di falso le modalità correttive e le penalità corrispondenti in materia di lavori pubblici.

Art. 16

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi del vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Inoltre copia sarà consegnata ai dirigenti responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 17

Il presente regolamento, ai sensi del vigente Ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla esecutività della delibera di approvazione, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Art. 18

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa la validità dei regolamenti vigenti adottati per la stessa materia.